

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' CESSIONE DI ALLOGGIO	
Quando deve essere presentata alla autorità di pubblica sicurezza la comunicazione di ospitalità o cessione di alloggio	<p>Aggiornamento del 3 settembre 2009</p> <p>Deve essere presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza entro le 48 ore dalla Dichiarazione di emersione.</p> <p>Questa risposta data dal Ministero attraverso la faq 29, contrasta con le indicazioni che il Ministero ci aveva fornito nella riunione del 25 agosto scorso.</p> <p>Essendo ormai pubblicata ufficialmente tramite FAQ la risposta, riteniamo necessario dare tale informazione a tutti i datori di lavoro, compresi coloro che hanno presentato domanda nei giorni scorsi.</p> <p>Pag. 11 della guida modificata nella versione del 7 settembre</p>
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE e DETERMINAZIONE DEL REDDITO	
I soggetti che compongono il nucleo familiare e che di conseguenza sono da considerare al fine di determinare i limiti di reddito	<p>Aggiornamento del 4 settembre 2009</p> <p>I soggetti che compongono il nucleo familiare e che di conseguenza possono concorrere con il loro reddito al raggiungimento dei limiti previsti, sono i familiari conviventi. Coloro cioè che sono legati da vincolo di parentela con il datore di lavoro e che convivono con lo stesso nella medesima residenza.</p> <p>Vengono esclusi i soggetti che, pur essendo conviventi, non sono legati da vincolo di parentela con il datore di lavoro.</p> <p>Con questa interpretazione, il Ministero dell'Interno ha ribadito quanto già affermato (FAQ 9), riconoscendo come errate le istruzioni che lo stesso Ministero aveva messo in linea nella compilazione del modello.</p> <p>Pag. 5 della guida modificata nella versione del 7 settembre</p>
Quando deve essere considerato il reddito del/i familiare/i	<p>Aggiornamento del 4 settembre 2009</p> <p>Se il datore di lavoro raggiunge da solo 20.000 euro di reddito, non devono essere considerati i redditi di altri familiari componenti del nucleo, ma se il datore di lavoro non raggiunge il limite di 20.000 euro, in questo caso devono essere considerati i redditi degli altri componenti che sommati a quelli del datore di lavoro dovranno raggiungere il limite di 25.000 euro.</p> <p>Alcuni esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datore di lavoro con 20.000 euro di reddito e un altro componente con 3.000 euro di reddito: PUO' CHIEDERE LA REGOLARIZZAZIONE; • Datore di lavoro con 19.000 euro di reddito e un altro componente con 3.000 euro di reddito: NON PUO' CHIEDERE LA REGOLARIZZAZIONE; • Datore di lavoro con 19.000 euro di reddito e un altro componente con 6.000 euro di reddito: PUO' CHIEDERE LA REGOLARIZZAZIONE; <p>Queste precisazioni vengono fornite a seguito della FAQ 31</p> <p>Pag. 5 della guida implementata nella versione del 7 settembre</p>
PRECISAZIONI SU LAVORATORE/DATORE DI LAVORO aggiornamento del 14 settembre	
COLF	<p>Il datore di lavoro deve essere uno dei componenti della famiglia presso cui si svolge il lavoro.</p> <p>Non è possibile assumere una colf per conto di un familiare non convivente con il datore di lavoro. Ne consegue che, ad esempio per un figlio, non è possibile assumere una colf che svolga attività lavorativa in una abitazione diversa dalla sua: esempio nell'abitazione della madre. Allo stesso tempo non può essere integrato il reddito necessario, da familiari non conviventi.</p>
BADANTE	<p>Il datore di lavoro può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'assistito - un componente della famiglia dell'assistito - un familiare dell'assistito anche non convivente
ORARIO DI LAVORO	<p>Aggiornamento del 14 settembre 2009</p> <p>Per quanto riguarda le badanti vogliamo evidenziarvi un aspetto che riteniamo importante.</p> <p>L'art. 1-ter, comma 4 lettera f) della legge 102/2009, stabilisce che <i>"in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello</i></p>

<p>ORARIO DI LAVORO</p>	<p><i>stabilito dall'art. 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 99 n. 394".</i></p> <p>Il testo del regolamento di attuazione citato, all'art. 30bis c. 3 lettera c) stabilisce che <i>"la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato o determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale"</i></p> <p>E' pertanto evidente che la normativa sulla sanatoria, prevede per i lavoratori domestici un orario minimo di 20 ore. E' stato poi successivamente precisato (e compare anche nel modulo di domanda), che il reddito percepito dal lavoratore stesso, non può essere inferiore all'assegno sociale (come d'altra parte richiede la norma citata del regolamento di attuazione). Questa precisazione - non presente nella normativa, ma fornita successivamente dal Ministero - come sappiamo, nasce dal fatto che nel rapporto di lavoro a 20 ore nel livello A del CCNL domestici, l'importo percepito dal lavoratore sarebbe inferiore all'assegno sociale.</p> <p>Il testo di legge della sanatoria, però, non pone vincoli orari o reddituali in caso di attività di assistenza per se stesso o componenti la propria famiglia (badanti).</p> <p>Alla luce di ciò sarebbe possibile presentare domanda di emersione per una badante che - non convivente - presta attività lavorativa solo per 6 ore la settimana, mentre il regolamento di attuazione, che stabilisce le modalità relative all'ingresso in Italia per lavoro di uno straniero, richiede per tutte le tipologie contrattuali un orario minimo di 20 ore.</p> <p>Abbiamo affrontato la questione con i legali nazionali di riferimento, e riteniamo che sia utile dire al datore di lavoro, anche in caso di assunzione di "Badanti", che il rapporto di lavoro da dichiarare non sia inferiore a 20 ore settimanali. Questo per evitare di affrontare discussioni in sede SUI o situazioni di diniego nel rilascio del permesso di soggiorno. Va ricordato che comunque, al momento della convocazione al Sui, e della sottoscrizione del contratto di soggiorno, possono essere apportate modifiche al rapporto di lavoro dichiarato.</p> <p>Ovviamente, laddove si verificassero problemi o dinieghi, dovremo intervenire a sostegno del datore e del lavoratore, alla luce del fatto che comunque la norma non pone requisiti orari e reddituali per il lavoro di assistenza alla persona (badanti).</p>
<p>I DOCUMENTI UTILI PER IL LAVORATORE</p>	
<p>Ricevuta di presentazione della domanda di asilo politico o di protezione sussidiaria rilasciata dalla Questura</p>	<p>Aggiornamento del 4 settembre 2009</p> <p>Per i lavoratori extracomunitari che al momento della domanda di emersione non sono in possesso di passaporto o di altro documento equipollente indicato nella guida nella parte riguardante la compilazione del F24, può essere considerato valido il foglio consolare o la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di asilo politico o di protezione sussidiaria rilasciata dalla Questura (FAQ 32). Al momento della presentazione al SUI dovrà essere comunque prodotto anche il passaporto o uno dei documenti equipollenti.</p> <p>Pag. 8 della guida implementata nella versione del 7 settembre</p>
<p>I DOCUMENTI UTILI PER IL LAVORATORE</p>	
<p>Titolari di Permesso di Soggiorno per "STUDIO"</p>	<p>Aggiornamento del 14 settembre 2009</p> <p>Il permesso di soggiorno per motivi di studio, consente di svolgere attività lavorativa fino ad un massimo di 20 ore settimanali.</p> <p>Nel caso in cui il cittadino straniero avesse un rapporto di lavoro, per attività di lavoro domestico, superiore alle 20 ore settimanali nei tre mesi antecedenti il 30 giugno 2009, sarà possibile presentare dichiarazione di emersione allo sportello unico, per le ore in più svolte irregolarmente.</p>
<p>Titolari di Permesso di Soggiorno per "Lavoro Stagionale"</p>	<p>Aggiornamento del 14 settembre 2009</p> <p>Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non consente al lavoratore di svolgere attività lavorative diverse da quelle stagionali.</p> <p>Nel caso in cui detto lavoratore avesse prestato attività di lavoro domestico</p>

	<p>contemporaneamente o comunque nel periodo di validità del permesso stagionale e nei tre mesi antecedenti il 30 giugno 2009, sarà possibile presentare dichiarazione di emersione allo sportello unico, ovviamente sempre per attività superiori alle 20 ore settimanali.</p>
<p>I DOCUMENTI PER IL DATORE DI LAVORO</p>	
<p>Lo “status” di rifugiato o di protezione sussidiaria</p>	<p>Aggiornamento del 7 settembre 2009 Con la FAQ 33 il Ministero dell’Interno ha chiarito che è possibile presentare la domanda di emersione anche da parte di un datore di lavoro in possesso di permesso per asilo politico o protezione sussidiaria. Pag. 3 della guida implementata nella versione del 7 settembre</p>

DOPO IL 30 SETTEMBRE	
Flussi e Sanatoria	<p>Aggiornamento del 10 novembre 2009 Le domande flussi 2008 sono attualmente in corso in molte province e verranno esaminate contemporaneamente alle domande di sanatoria.</p> <p>Se il datore di lavoro ha presentato domanda di flussi e domanda di sanatoria per lo stesso lavoratore e per la stessa tipologia di lavoro, la presentazione della domanda di sanatoria annulla direttamente la domanda flussi;</p> <p>Se il datore di lavoro ha presentato domanda di flussi e domanda di sanatoria per lo stesso lavoratore con tipologie di lavoro diverse e al momento della convocazione per la domanda di flussi comunica tale situazione: in quella sede verrà annullata la domanda flussi e il datore di lavoro sarà riconvocato per la valutazione della domanda di emersione.</p>
Chiamate al SUI	<p>Aggiornamento del 10 novembre 2009 In quasi tutte le province stanno procedendo alla convocazione per la definizione delle domande di emersione inviate, il Ministero ha previsto la chiusura di tale attività intorno a Giugno 2010. L'allungamento dei tempi è previsto in particolar modo nelle grandi città come Milano-Roma-Napoli.</p> <p>Decesso del datore di lavoro: Se dal momento della presentazione della domanda, al momento della chiamata al SUI avviene il decesso del datore di lavoro, sarà possibile il subentro di un familiare come datore di lavoro anche modificando il rapporto di lavoro, nel caso ciò non fosse possibile, verrà rilasciato al lavoratore un permesso per attesa occupazione.</p> <p>Rinuncia del datore di lavoro-Mancata presentazione al SUI-Licenziamento: Il Ministero ha segnalato il ricevimento di lettere di disdetta da parte del datore di lavoro in questo caso la Prefettura procederà comunque alla convocazione allo Sportello Unico e verrà rilasciato il preavviso di rigetto (art.10bis L. 241/90). E' importante in questi casi esortare comunque il datore di lavoro a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentarsi alla convocazione al SUI; • sottoscrivere comunque il contratto di soggiorno perfezionando così la domanda di emersione; • interrompere solo successivamente il rapporto di lavoro. <p>Tutto ciò alla luce del fatto che la rinuncia alla dichiarazione di emersione comporta la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori.</p> <p>In ogni caso stiamo predisponendo una nota per impugnare i licenziamenti avvenuti in questa fase e i preavvisi di rigetto.</p>
Lavoratori già chiamati al SUI e quindi già regolarmente assunti: contributi previdenziali per il periodo aprile-maggio-giugno 2009	<p>Aggiornamento 2 dicembre 2009 Il contributo forfetario di 500 euro comprende anche i contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo da aprile a giugno 2009 ed è interamente a carico del datore di lavoro. Tale importo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito In virtù di questo, non è ammessa alcuna operazione di recupero sulla retribuzione dei dipendenti e, pertanto, la retribuzione per il periodo aprile/giugno 2009 dovrà essere al lordo della quota di contributi a carico del dipendente.</p>

DOPO IL 30 SETTEMBRE: in attesa della chiamata al SUI

In attesa della chiamata al SUI come regolarizzare la RETRIBUZIONE e la CONTRIBUZIONE

Aggiornamento del 10 novembre 2009

Premesso che è importante dare la disponibilità dei nostri uffici all'assistenza del datore di lavoro e del lavoratore all'atto della convocazione al SUI.

In attesa della chiamata al SUI, si ritiene comunque opportuno predisporre un prospetto paga per le mensilità correnti che rappresenti la retribuzione corrisposta e che può essere eventualmente rilasciato anche quale acconto.

Naturalmente tale prospetto dovrà essere firmato anche dal lavoratore a titolo di ricevuta del compenso.

Dopo la chiamata al SUI e l'accoglimento del contratto di soggiorno, si consiglia di regolarizzare la posizione con la piena applicazione del CCNL, addivenendo eventualmente anche alla sottoscrizione tra le parti di una transazione conciliativa con l'assistenza della FILCAMS.

Aggiornamento 2 dicembre 2009

Posto che nell'aggiornamento del 10 novembre si consigliava di predisporre un prospetto paga per le mensilità correnti, si precisa che per quanto riguarda il periodo successivo a giugno e fino a quando non si conoscerà l'esito della chiamata al SUI e quindi della definitiva regolarizzazione, si potrebbe fare una busta paga con la trattenuta previdenziale dei contributi a carico del dipendente quale "anticipo ritenuta previdenziale a carico dipendente salvo buon fine".

Si ritiene infatti che possa essere interesse anche del dipendente "rateizzare" il pagamento dei contributi previdenziali per evitare un'unica trattenuta al momento del primo versamento dopo l'accoglimento della domanda. Ovviamente se non ci sarà una definitiva assunzione, le somme saranno restituite al lavoratore.

Per quello che riguarda invece il periodo da aprile a giugno, nessun contributo è dovuto a carico del lavoratore, in quanto i 500€ versati dal datore di lavoro comprendevano anche la sanatoria della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato.

Aggiornamento del 2 febbraio 2010

Poiché i tempi di convocazione e di evasione delle pratiche di sanatoria al SUI sono molto lunghi (in particolare nelle grandi città, ma non solo), l'INPS ha emanato dei bollettini di versamento dei contributi dovuti.

Questo per evitare che il datore di lavoro e il lavoratore si trovino a dover versare in un'unica soluzione importi rilevanti.

I bollettini stanno arrivando a tutti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione, con l'esclusione dei seguenti casi:

- datori di lavoro che hanno presentato più di tre domande;
- non vi è una perfetta corrispondenza fra i dati presenti sul mod. F24 e la domanda di emersione relativi al codice fiscale del datore e agli estremi del documento del lavoratore;
- sia già stato sottoscritto il contratto di soggiorno al SUI.

Nella lettera di accompagnamento ai bollettini, non appare chiaro (anzi è formulato contraddittoriamente), se vi sia o meno un obbligo al versamento dei contributi; infatti da un lato si invita al versamento per evitare di doverlo fare in una unica soluzione, dall'altro il testo della lettera riporta che "il pagamento dei trimestri già scaduti deve essere effettuato entro 30 gg. dalla data della presente lettera".

Sull'argomento abbiamo chiesto un chiarimento all'INPS, che ci ha confermato che la scadenza dei 30 giorni indicata sulla lettera non è perentoria in quanto le sanzioni sono sospese fino all'atto della stipula del contratto di soggiorno.

Sui bollettini spediti è stato indicato il numero del documento di identità del lavoratore presente sulla domanda di emersione e verrà sostituito con il codice fiscale non appena lo stesso verrà rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

	<p>Segue Aggiornamento del 2 febbraio 2010</p> <p>Ricordiamo che il contributo forfettario di 500€ copriva la contribuzione relativa al periodo 1 aprile 2009-30 giugno 2009, pertanto l'INPS ha provveduto ad inoltrare due bollettini (precompilati), relativi al terzo e quarto trimestre 2009, allegando anche due bollettini in bianco.</p> <p>I dati riportati nei bollettini sono stati desunti dalla domanda di emersione presentata dal datore di lavoro (orario e livello contrattuale). Per quanto riguarda la retribuzione oraria, questa è stata determinata sulla base dei minimi del livello contrattuale indicato nella domanda.</p> <p>Pertanto qualora i bollettini riportino dati errati (in riferimento alla retribuzione oraria, o ad esempio qualora il lavoratore abbia prestato attività di lavoro straordinario o abbia usufruito di permessi o aspettative non retribuite), occorrerà compilare i bollettini in bianco. Sarà opportuno indirizzare i datori di lavoro ai CAAF, in quei territori in cui viene svolta l'attività di assistenza ai datori di lavoro, al fine di verificare la correttezza dei bollettini.</p> <p>Per quanto concerne il versamento dei contributi, l'INPS ha ribadito che questi sono dovuti anche in assenza di contratto di lavoro (secondo quanto dispone l'art. 2126 del c.c.). Pertanto anche in caso di rigetto della domanda di emersione, i contributi relativi al periodo di lavoro svolto dovranno essere comunque versati dai datori di lavoro.</p> <p>Resta inoltre confermato che il pagamento dei contributi non può essere considerato come accettazione della domanda di emersione.</p>
<p>DOPO IL 30 SETTEMBRE: ULTIMA CHIAMATA al 31 dicembre 2009</p>	
<p>Domande non trasmesse pur avendo pagato il contributo forfettario di 500€</p>	<p>Aggiornamento 2 dicembre 2009</p> <p>Il Ministero dell'Interno, ha registrato un numero rilevante di versamenti F24 relativi al contributo forfettario di 500 euro per domande di emersione che non risultano poi essere state inviate telematicamente.</p> <p>Con la circolare 7602 il Ministero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ravvisando nel pagamento del contributo di emersione una <i>“manifestazione espressa di volontà del datore di lavoro di procedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario”</i> • pone ai datori di lavoro il 31 DICEMBRE 2009 QUALE TERMINE ULTIMO per contattare il servizio di Help Desk che fornirà le indicazioni per il completamento della procedura di emersione. • precisa che saranno acquisite al sistema informatico soltanto le domande di emersione i cui dati corrispondono a quelli contenuti nel modello F24 pagato entro il 30 settembre 2009. <p>Ovviamente sarà opportuno dare il massimo di informazione affinché i datori di lavoro, che per vari motivi non hanno inoltrato la domanda, procedano alla trasmissione telematica della stessa regolarizzando la posizione del lavoratore immigrato.</p>

**TABELLA A
LAVORATORI CONVIVENTI
IN VIGORE
DAL 1.1. 2010**

Livello	Retribuzione mensile	Indennità	Totale
A	572,71	0	572,71
A Super	676,84	0	676,84
B	728,91	0	728,91
B Super	780,97	0	780,97
C	833,04	0	833,04
C Super	885,10	0	885,10
D	1.041,30	153,98	1.195,28
D Super	1.093,36	153,98	1.247,34

**TABELLA B
LAVORATORI CONVIVENTI FINO A 30 ORE
IN VIGORE DAL 1.1. 2010**

Livello	Retribuzione mensile
B	520,65
B Super	546,68
C	603,95

**TABELLA D
ASSISTENZA NOTTURNA
(fascia oraria 20-8)
IN VIGORE DAL 1.1. 2010**

Livello	Retribuzione mensile
B Super	898,12
C Super	1.017,87
D Super	1.257,37

**TABELLA C
LAVORATORI NON CONVIVENTI
IN VIGORE
DAL 1.1. 2010**

Livello	Retribuzione Oraria
A	4,16
A Super	4,90
B	5,21
B Super	5,52
C	5,83
C Super	6,13
D	7,08
D Super	7,39

**TABELLA E
PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE D'ATTESA
(fascia oraria 21-8)
IN VIGORE DAL 1.1. 2010**

Livello	Retribuzione mensile
Unico	601,36